



**CITTA' DI GRUMO APPULA**  
Città Metropolitana di Bari

**SETTORE TECNICO**

OGGETTO: Attestazione di destinazione urbanistica.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista l'istanza presentata con nota registro ufficiale n. 6604 del 2 aprile 2025 dall'Agenzia Demanio Puglia e Basilicata, acquisita al protocollo comunale al n. 5511 pari data;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Grumo Appula, approvato in via definitiva con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 6 luglio 2021, pubblicata sul BURP n. 123 del 30 settembre 2021, efficace dal 1° ottobre 2021;

**ATTESTA**

che l'immobile sito in agro di Grumo Appula distinto in Catasto al:

- Foglio di Mappa n. 30 - Particella n. 101 sulla quale insiste un immobile – ex casello ferroviario ha la seguente destinazione urbanistica: *Zona omogenea E'' (aree sottoposte a vincoli naturali) con destinazione d'uso ammessa Ag (aree per attività primarie di tipo Agricolo).*

Le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata sono quelle di cui agli artt. 30 e 47 delle NTE del PUG come da allegato estratto.

Tali prescrizioni fanno salvi eventuali preesistenti utilizzazioni della capacità edificatoria dei suoli in oggetto rivenienti da atti pubblici o dallo stato di fatto determinato da edificazioni e frazionamenti successivi all'entrata in vigore del PUG.

Il presente certificato si rilascia facendo salvi i vincoli vigenti in base al Testo Unico delle norme in materia paesaggistica (Decreto Legislativo n.ro 42/2004) ed al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, al PAI approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n.ro 39 del 30 Novembre 2005 e successive modifiche, al Parco dell'Alta Murgia e Zone di Protezione Speciale e / o di Siti di Importanza Comunitaria.

Le misurazioni rivengono in via approssimativa dalla lettura e stima operata sulla cartografia d'Ufficio. Si rilascia su richiesta di parte, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.

Grumo Appula, li 23 luglio 2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
(dott. ing. Carlo Colasunno)

**L'ISTRUTTORE**  
(geom. Giuseppe Spano)



H max = 15 m;

—S2 min. = — 12 mq. ogni 100 mc. aventi destinazione residenziale;

—50 mq. ogni 100 mq. della S.I. avente destinazione commerciale o terziaria amministrativa.

## art. 30- Zone E

Per le aree boschive ricadenti nelle zone E devono essere rispettate le prescrizioni previste nei successivi artt. 18 e 19.

### Aree produttive agricole e forestali

Le zone omogenee E sono suddivise:

#### 1. E' aree agricole di rispetto.

Destinazione d'uso ammessa : **Ag** eminentemente per l'esercizio dell'attività agricola.

Tali fasce, poste in vicinanza al nucleo urbanizzato, tendono a limitare lo sviluppo urbanistico incontrollato.

**Non è consentita la zootecnia.**

#### 1.1. Indici urbanistici:

##### 1.1.1. Nelle aree con destinazione E'

• —I<sub>f</sub> max = 0,02 mc/mq

• —H max = 8 m

• —R<sub>C</sub> max = 1%

• —S<sub>m</sub> = 10.000 mq è vietato l'accorpamento.

#### 2. E'' aree sottoposte a vincoli naturali.

Destinazione d'uso ammessa: **Ag, VA, VI.**

#### 2.1. Indici urbanistici:

##### 2.1.1. Nelle aree con destinazione E'' (vedi art. 45 - 46 - 47 Titolo VI)

#### 3. E''' aree agricole

Destinazione d'uso ammessa : **Ag.**

3.1. Le zone E''' per il loro valore agronomico, sono destinate eminentemente all'esercizio dell'attività agricola.

**3.2. Forme d'intervento:**

3.2.1. Permessi di costruire semplice: per interventi di straordinaria manutenzione e di adeguamento e per quelli riguardanti la ristrutturazione e la costruzione degli edifici da adibire all'attività agricola ed alla residenza dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, in funzione della conduzione del fondo.

**3.3. Indici urbanistici:**3.3.1. *Nelle aree con destinazione E<sup>\*\*\*</sup>*

— $I_f$  max = 0,03 mc/mq

—H max = 8 m

— $R_C$  max = 10%

— $S_m$  = 10.000 mq è consentito l'accorpamento.

---

## La classificazione del territorio in zone funzionali comprende:

- —  $C^3$  = zone residenziali in zone turistiche;
- — I = zone industriali e artigianali;
- — CC = zone per centri commerciali;

con le seguenti prescrizioni:

### — $C^3$ - Zone residenziali in zone turistiche ed alberghiere.

1. Nelle zone residenziali e ricettive con vincolo turistico sono ammesse le destinazioni d'uso ed i rapporti percentuali sotto indicati:
  - a) residenza, min. 60% (ivi comprese le attrezzature ricettive);
  - b) funzioni compatibili: artigianato di servizio, sedi di associazioni, di partiti e di attività culturali, spazi commerciali, max 20%;
  - c) uffici pubblici e privati (da conteggiarsi nella quota massima del 20% di cui al punto b), max 10%.
2. Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme e tipologie :
  - Copertura a tetto con coppi
  - Monta minima delle falde 35%

13.4. Per gli edifici esistenti nelle aree VA alla data di adozione del P.U.G., in contrasto con la destinazione funzionale e con le prescrizioni delle presenti norme, sono ammessi esclusivamente interventi di straordinaria manutenzione, nonché la realizzazione di mense, spogliatoi, servizi igienici e impianti di depurazione.

## art. 47 - Ag - Aree per attività primarie di tipo Agricolo.

1. Le aree per attività primarie di tipo A sono destinate in prevalenza all'agricoltura, alle foreste, alla caccia; in esse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura, con l'allevamento del bestiame, con le industrie estrattive, con i depositi di carburanti e simili nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

### 2. Indici urbanistici:

- — $S_m$  di intervento = 10.000 mq.
- — $I_f$  max = E' 0,02 – E'' E''' 0,03 mc/mq.
- — $H$  max = (esclusi i volumi tecnici, silos e simili) 7,5 m
- —**distanza minima** fra gli edifici per allevamenti ed edifici residenziali esterni all'intervento = m 500
- —**distanza minima** degli edifici per allevamenti dai bordi stradali = m 100
- —**distanza minima** degli edifici residenziali dai bordi stradali = m 20 e per il resto secondo il D.M. 1-4-1968 n° 1404 e successivi aggiornamenti.
- —**è consentito l'accorpamento solo nelle zone E'' ed E'''.**

3. Per opere o manufatti connessi con la valorizzazione della agricoltura e la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, valori diversi dagli indici e parametri fissati sono consentiti previa applicazione delle procedure previste dall'art. 16 della legge 6-8-1967 n° 765 e successive modifiche ed aggiornamenti.

## art. 48 - SP - Aree per servizi privati.

1. Le aree **SP** sono destinate ad attrezzature di proprietà o gestione privata, ma di uso o di interesse pubblico, con vincolo non preordinato all'espropriazione o all'assoggettamento a servitù di uso pubblico.

2. Nelle aree **SP** sono ammesse le seguenti funzioni:

- a) asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie, medie superiori, ecc.;
- b) attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie e ricreative;